



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
Via S. Di Giacomo n. 5

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI ALLE ORDINANZE SINDACALI E DEI RESPONSABILI DI SETTORE.

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le sanzioni da applicarsi per le violazioni alle ordinanze degli organi comunali e dei responsabili di settore.

ART.2

SANZIONI E MISURE

Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni alle ordinanze del Sindaco e/o dei Responsabili di settore, si applicano le seguenti sanzioni amministrative.

- Mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da € 50,00 a € 500,00;
- Svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da € 100,00 a € 1.500,00;
- Violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da € 100,00 a € 1.500,00;
- Violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da € 500,00 a € 5.000,00;
- In tutti gli altri casi di violazione di regolamenti comunali non aventi rilevanza interna od organizzatoria: da € 50,00 a € 500,00.

Il pagamento della suddetta sanzione è determinata ai sensi dell'art. 6 della legge 24\11\1981, N. 689.

ART. 3

OBBLIGO DEL RAPPORTO E AUTORITÀ COMPETENTI A RICEVERLO

Qualora non è effettuato il pagamento in misura ridotta, determinato con le modalità di cui all'art. 2, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ha l'obbligo di presentare il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'organo comunale competente.

Per le violazioni alle norme sindacali o dei Responsabili di settore, sono competenti in materia di provvedimenti amministrativi di cui alla legge 24\11\1981, N. 689, i responsabili di settore dell'ente individuati a norma dell'art. 107 del D.Lgs. N. 267\2000.

ART.4

ORDINANZA – INGIUNZIONE

All'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 3, gli interessati, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, possono far pervenire scritti difensivi e documenti, avendo la facoltà di essere sentiti dalla medesima.

L'Autorità competente, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, qualora questi ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondate le motivazioni dell'interessato emette ordinanza di archiviazione.

Nel caso si ritenga fondato l'accertamento la stessa Autorità emette ordinanza di ingiunzione, determinando la somma dovuta per la violazione e in più le spese.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
Via S. Di Giacomo n. 5

ART.5 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di cui alla legge 24\11\1981, N. 689.